



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Potenza, 6/02/2014

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristiana Mecca
Tel.: 0971-310 523 / 0971-310 524
FAX: 0971-310 527
E-mail: cristiana.mecca@aspbasilicata.it

Prot. n. 20140

Ai Signori Dirigenti
Dott. Roland Cellini
Dott. Massimo De Fino
Dott.ssa Raffaella Petruzzelli
Dott. Pietro Verrastro
Dott.ssa Giulia Motola
Dott. Anna Bacchini
Dott.ssa Maria Frangione
Dott.ssa Grazia Ciriello
Dott.ssa Alfonsina Guarino
Dott.ssa Anna De Michele
Dott. Antonio Carretta
Dott. Antonio Pennacchio
Dott. Giacomo Chiarelli
Arch. Franca Cicale
Ing. Giuseppe Nolè
Dott. Nicola Mazzeo
Dott. Agostino Chiarielli
~~Dott. Gianfranco Corona~~
E p.c. dott. ssa Beatrice Nolè
E p.c. Dott. Antonio Bavusi
E p.c. Al Direttore Generale
LORO SEDI

Oggetto = obblighi di pubblicazione imposti dalla L. 190/2012. Comunicazione.

In occasione degli incontri che si sono svolti nei mesi precedenti per chiarire le modalità con le quali soddisfare l'obbligo di pubblicazione imposto dall'art. 1 comma 32 della L. 190/2012, è emersa l'esigenza di fare chiarezza sui dati e le informazioni da pubblicare nonché sulle UU.OO. tenute a collaborare per soddisfare a tale obbligo normativo.

Prioritariamente è bene chiarire che il comma 32 succitato prevede la pubblicazione sui propri siti web istituzionali e nella sezione "Amministrazione trasparente" - sotto sezione di 1° livello "Bandi di Gara e contratti" dei dati relativi ai procedimenti di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ed in particolare : la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura e l'importo delle somme liquidate.



Entro il 31 gennaio di ogni anno le pubbliche amministrazioni sono altresì tenute a pubblicare tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto.

Lo stesso comma dispone altresì l'obbligo di trasmissione in formato digitale di tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che a sua volta le pubblicherà nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Di fatto quindi esiste:

1. un obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
2. un obbligo di pubblicazione di tabelle riassuntive la cui scadenza per il primo anno è stata fissata al 31/01/2014;
3. un obbligo di trasmissione all'AVCP.

1) L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Si riferisce a tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012 e si configura l'inadempimento quando le informazioni pubblicate sono solo una parte di quelle che sarebbe possibile e doveroso fornire, oppure quando le medesime informazioni non vengono rese disponibili nel formato digitale standard aperto XML, individuato dall'AVCP con propria deliberazione.

Sono oggetto dell'adempimento i procedimenti di *“scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”* senza alcuna distinzione o esclusione e senza che siano previste soglie minime. Per cui si deve ritenere che l'obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall'acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito.

Si ribadisce ancora una volta che la norma in questione non prevede soglie minime relative all'importo economico degli affidamenti.

E' bene fare chiarezza anche in merito alle differenti portate degli articoli 23 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 L. 190/2012, in quanto differiscono per contenuto informativo e tempistiche di pubblicazione pur sussistendo una parziale sovrapposizione nella esposizione dei dati.

L'art.23 del D.Lgs.n.33/2013 dispone che le amministrazioni aggiornino ogni sei mesi, mediante pubblicazione in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente»,



gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai “*provvedimenti finali*” di alcune tipologie di procedimenti, tra cui quelli relativi alla “*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163*”. Viene poi stabilito che, per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi, siano pubblicate scheda sintetiche, contenenti l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ex lege debbono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio.

2) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI TABELLE RIASSUNTIVE RELATIVE ALL’ANNO PRECEDENTE.

Recita il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 di cui in oggetto : “*Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.*”

Le informazioni che debbono contenere le tabelle riassuntive sono:

1. struttura proponente;
2. oggetto del bando;
3. elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
4. aggiudicatario;
5. importo di aggiudicazione;
6. tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
7. importo delle somme liquidate.

Il formato aperto e standardizzato indicato per l’adempimento in questione è quello XML, in quanto l’uso dello stesso viene espressamente raccomandato dalle “Linee Guida sui siti web delle PA” - 2011 emanate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per tutti i casi in cui sia necessario realizzare dei database di pubblico accesso ai dati.

Tale formato è l’unico ritenuto ammissibile e sarà oggetto di verifica da parte dell’Autorità.

Con il comunicato del Presidente dell’AVCP, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 146 del 24/06/2013, è stato inoltre chiarito che per “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende l’elenco degli operatori che hanno presentato offerta e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata.



Difficoltà interpretative ha invece comportato la definizione di “Importo delle somme liquidate”. Secondo l’AVCP ed in considerazione della finalità della legge, si deve intendere l’importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell’appalto. Di fatto però è ben nota la distinzione lessicale e normativa tra liquidazione e pagamento, dove con il primo termine si intende il riconoscimento di un debito certo liquido ed esigibile, con il secondo l’emissione del mandato di pagamento al cassiere/tesoriere dell’Ente.

Si ritiene di sostenere l’interpretazione letterale della norma e pertanto di evidenziare le somme liquidate con provvedimento deliberativo, dirigenziale o ordine di pagamento.

Per “Data di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.

L’AVCP ha reso disponibile, sul Portale Trasparenza del proprio sito, la funzionalità per l’esportazione in formato aperto XML dei dati già trasmessi alla Sezione Centrale dell’Osservatorio. Tale funzionalità, attivabile tramite selezione dell’opzione *OPEN DATA*, seguita dall’indicazione del codice fiscale dell’Amministrazione e dalla scelta *Export in XML*, consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire in un formato idoneo i dati pervenuti, nelle due forme sopra indicate, alla Sezione Centrale dell’Osservatorio.

Le stazioni appaltanti potranno quindi utilizzare le informazioni scaricate dal Portale Trasparenza ai fini della pubblicazione sui propri siti, previa verifica, aggiornamento ed integrazione delle stesse, dal momento che il set di dati richiesto dalla Legge n.190/2012 non è pienamente sovrapponibile con le informazioni acquisite ai sensi dell’art.7, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006.

3) OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL’AVCP.

Con il Comunicato del Presidente in data 22/05/2013 è stato chiarito che l’adempimento costituito dalla trasmissione delle informazioni all’AVCP, si intenderà assolto tramite l’invio all’Autorità della comunicazione attestante l’avvenuta ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Questa Azienda ha già provveduto ad effettuare tale comunicazione utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dall’AVCP.

Sarà poi l’AVCP - tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno - ad eseguire da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati.

I tentativi saranno eseguiti nell’arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l’uno dall’altro. L’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato rispetto di



una qualunque delle regole stabilite dalle Deliberazioni succitate, dai Comunicati e nei rispettivi allegati tecnici.

Con deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 l'AVCP ha fornito indicazioni sull'assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle informazioni, chiarendo che:

- per gli affidamenti di importo uguale o superiore ai 40.000 euro e per gli appalti di ambito regionale, si può adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici tramite Simog;
- per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro, fermo restando l'obbligo di pubblicazione dei dati completi sul sito istituzionale della stazione appaltante, per il primo anno, gli obblighi di trasmissione si intenderanno assolti se si utilizzano per le corrette fattispecie i sistemi Simog/SmartCIG.

E' bene ribadire che la deliberazione *de qua* dispone per l'obbligo di trasmissione che, si ribadisce ancora una volta, è diverso ed aggiuntivo rispetto all'obbligo di pubblicazione sui propri siti istituzionali di tutte le informazioni richieste.

Con la medesima deliberazione è stato individuato altresì il tracciato record da compilare ed esportare sempre in formato XML.

Le principali incertezze si sono appalesate quando si è discusso del codice CIG - Codice Identificativo di Gara. Il CIG è un codice alfanumerico richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP), preferibilmente prima della procedura di individuazione del contraente e generato dal sistema SIMOG della AVCP che svolge le seguenti funzioni:

- consente l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
- garantisce il rispetto dell'obbligo di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità ex articolo 8, comma 12, del Codice, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- traccia le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso.

In relazione all'utilizzo si può avere un CIG Semplificato, detto anche Smart CIG, emesso anche in carnet che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, esclusivamente per i contratti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; per i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo; per gli altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000; per i contratti affidati direttamente da un ente



aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

La procedura di acquisizione dei CIG Semplificati/ Smart CIG dà la possibilità di richiedere gruppi di CIG in carnet rinviando l'immissione dei dati degli affidamenti ad un tempo successivo. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante può utilizzare immediatamente, fermo restando l'obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Possono essere richiesti fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo. La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

Il codice CIG Derivato viene chiesto dall'Amministrazione per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari.

Ed infine il CIG Master deve essere richiesto in caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti e può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati.

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

1. i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice);
2. i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice);
3. i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice);
4. i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
5. gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice;
6. gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
7. il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
8. l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice;
9. gli affidamenti diretti a società in house;
10. i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;



11. gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
12. gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
13. le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);
14. l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
15. le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
16. i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative ;
17. i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale ;
18. i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.

Esistono poi dei casi di forma semplificata di tracciabilità individuati dalla stessa Autorità che si verificano quando le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza l'indicazione dei codici CIG ed in particolare per le seguenti fattispecie:

1. spese degli operatori economici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010;
2. spese degli operatori (giornaliere e quelle effettuate col fondo cassa) di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010;
3. utilizzo di carte carburante ;
4. contratti di mutuo;
5. pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione;

Si ritiene utile evidenziare nuovamente che l'AVCP con determinazione n. 4/2011, par. 4.5 ha precisato che le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto, pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde. Resta fermo che le prestazioni in esame debbano essere tracciate qualora siano erogate in forza di contratti di appalto o di concessione .



Orbene ai fini della compilazione del tracciato record di cui alla deliberazione dell'AVCP più volte citata di maggio 2013, per le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG, come sopra descritte, è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso.

Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato possa essere letta come volontaria omissione informativa, da parte delle amministrazioni tenute alla pubblicazione, in tutte le fattispecie di contratti per i quali non era prevista l'acquisizione di un CIG o di uno SmartCIG (ad esempio, per spese le 'economali'), il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 0000000000 (10 zeri).

In conclusione tutti i procedimenti di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione e di trasmissione, comprese le prestazioni di assistenza distrettuale, integrata e protesica e le forniture di farmaci. Esulano solo i rapporti convenzionali con i centri accreditati perché non vi è alcuna procedura di scelta del contraente trattandosi di concessione di servizio derivante da accreditamento regionale.

Il SIA ha messo a disposizione delle LL.SS. una procedura informatica che è stata presentata nei numerosi incontri che si sono svolti negli ultimi mesi che le LL.SS. sono tenute ad utilizzare, fornendo, ove non ancora provveduto, a stretto giro di posta i nominativi per le abilitazioni.

Nelle schede di budget sottoscritte dalle LL.SS. è stato altresì dedicato ampio spazio agli obblighi legati sia alla L.190/2012 sia al Dlgs 33//2013 e pertanto si potrebbe configurare una specifica responsabilità dirigenziale in caso di mancato o parziale adempimento, anche alla luce dei numerosi incontri ed attività di formazione consumati.

Certa della piena e fattiva collaborazione di tutti vi auguro buon lavoro.

Cristiana Mecca